

**COMUNE DI TRIESTE**

Area Risorse Economiche e Finanziarie

Prot. I-9/514/11

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VARI**  
**01.05.2012 – 30.04.2014**

Lotto I - R.C. GENERALE/R.C. PROGETTISTA INTERNO

Lotto II – TUTELA LEGALE

Lotto III – INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI/FURTO E RAPINA

Lotto IV - INFORTUNI

Lotto V – KASKO

**CONDIZIONI GENERALI (VALIDE PER TUTTI I RISCHI).....5**

ART. 1 OGGETTO DELL' APPALTO.....	6
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO D' APPALTO .....	6
ART. 3 PAGAMENTO DEI PREMI E DECORRENZA DELLA GARANZIA .....	6
ART. 4 REGOLAZIONE DEL PREMIO .....	7
ART. 5 BUONA FEDE E VARIAZIONE DEI RISCHI .....	7
ART. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.....	8
ART. 7 FACOLTÀ DI RECESSO.....	8
ART. 8 DENUNCIA DEI SINISTRI E LIQUIDAZIONE DEI DANNI .....	8
ART. 9 RINUNCIA ALLA RIVALSA .....	8
ART. 10 CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI .....	9
ART. 11 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE.....	9
ART. 12 NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI .....	9
ART. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI.....	10
ART. 14 OBBLIGO DI FORNIRE L' AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DEI SINISTRI.....	10
ART. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA .....	11
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA .....	11
ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 18 PENALI.....	12
ART. 19 INTERPRETAZIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 20 SPESE CONTRATTUALI.....	12
ART. 21 ESTENSIONE TERRITORIALE.....	13
ART. 22 FORO COMPETENTE .....	13
ART. 23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	13

**LOTTO I RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE (R.C.T. – R.C.O. – R.C. PROGETTISTA INTERNO - R.C. PATRIMONIALE )..... 14**

R.C.T. – R.C.O. – R.C. PATRIMONIALE .....	14
.ART. 1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE.....	14
ART. 2 TERZI .....	15
ART. 3 FRANCHIGIE .....	15
ART. 4 "CASISTICHE" .....	15
ART. 5 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO – R.C.O. ....	18
ART. 6 RISCHI ESCLUSI DALL' ASSICURAZIONE .....	19
ART. 7 R.C.T / R.C.O MASSIMALI DI GARANZIA.....	20
ART. 8 R.C. PATRIMONIALE MASSIMALI DI GARANZIA .....	20
ART. 9 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA.....	21

ART. 10 COSTITUZIONE DEL PREMIO.....	21
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI .....</b>	<b>22</b>
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	22
ART. 2 ASSICURATO/CONTRAENTE .....	22
ART. 3 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE .....	22
ART. 4 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO .....	23
ART. 5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE .....	23
ART. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE.....	23
ART. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE.....	24
ART. 8 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE .....	24
ART. 9 PLURALITÀ DI ASSICURATI .....	24
ART. 10 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ .....	24
ART. 11 DICHIARAZIONI .....	24
ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI.....	25
ART. 13 PREMIO .....	25
ART. 14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO .....	25
ART. 15 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE.....	26
ART. 16 SCHEDE TECNICHE .....	26
<b>LOTTO II TUTELA LEGALE .....</b>	<b>29</b>
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	29
ART. 2 RISCHI ESCLUSI .....	30
ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA.....	31
ART. 4 LIBERA SCELTA DEL LEGALE .....	31
ART. 5 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E DELLE SPESE .....	31
ART. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	32
ART. 8 LIMITI DI INDENNIZZO .....	32
ART. 9 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE R.C. ....	32
ART. 10 COSTITUZIONE DEL PREMIO.....	32
<b>LOTTO III INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI/FURTO E RAPINA.....</b>	<b>33</b>
INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI .....	33
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	33
ART. 2 RISCHI ASSICURATI .....	34
ART. 3 RISCHI ESCLUSI .....	38
ART. 4 CLAUSOLE INTEGRATIVE.....	39
1) <i>Anticipo indennizzi</i> .....	39
2) <i>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</i> .....	39

<b>FURTO E RAPINA .....</b>	<b>41</b>
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	41
ART. 2 TIPOLOGIA DELLA COPERTURA .....	41
ART. 3 SOMME ASSICURATE .....	42
ART. 4 ESCLUSIONI.....	42
ART. 5 VALUTAZIONE DEL DANNO .....	43
ART. 6 RECUPERO DELLE COSE RUBATE .....	43
<b>LOTTO IV INFORTUNI .....</b>	<b>44</b>
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	44
ART. 2 RISCHI E MASSIMALI D'ASSICURAZIONE .....	44
ART. 3 GARANZIE PARTICOLARI .....	46
ART. 4 INCLUSIONI .....	47
ART. 5 ESCLUSIONI.....	48
ART. 6 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ .....	48
ART. 7 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO .....	49
ART. 8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO .....	49
ART. 9 ESONERI.....	50
ART. 10 CONTROVERSIE .....	50
<b>LOTTO V KASKO .....</b>	<b>51</b>
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	51
ART. 2 MASSIMALE .....	51
ART. 3 ESCLUSIONI.....	51
ART. 4 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO .....	52

## CONDIZIONI GENERALI

(valide per tutti i rischi)

Si conviene tra le parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Eventuali moduli prestampati dalla Società, allegati al presente capitolato, valgono esclusivamente per il trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	La parte di danno in importo fisso che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Massimale	La massima esposizione della Società
Anno assicurativo o periodo annuo di assicurazione	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

**Art. 1**  
**Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto la copertura assicurativa dei seguenti rischi:

- Lotto I      RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE/RC PROGETTISTA INTERNO
- Lotto II     TUTELA LEGALE
- Lotto III    INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI/FURTO E RAPINA
- Lotto IV    INFORTUNI
- Lotto V     KASKO

**Art. 2**  
**Durata del contratto d'appalto**

Il contratto d'appalto della durata di 2 anni ha decorrenza dalle ore 00.00 del 01/05/2012 alle ore 24.00 del 30/04/2014.

Il contratto d'appalto s'intende automaticamente disdettato alla scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

**Art. 3**  
**Pagamento dei premi e decorrenza della garanzia**

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 00.00 del 01.05.2012, con pagamento del premio entro 15 giorni dalla sua decorrenza.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto (mandato di pagamento) che conferisce tale ordine alla Tesoreria Comunale.

Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione del servizio e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I pagamenti verranno effettuati per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'aggiudicatario indicherà come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e della relativa documentazione da parte dell'ufficio "Gestione Appalti e Servizi" dell'Area risorse Economiche e Finanziarie del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche sopra citate.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari alla preventiva acquisizione del DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non potranno venir applicati interessi di mora sulle somme relative a detti pagamenti.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, per il periodo che va dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

#### **Art. 4**

#### **Regolazione del premio**

Qualora nel decorrere dell'anno assicurativo, si dovesse procedere ad inclusioni, esclusioni, o comunque, a variazioni relative a qualsiasi gruppo di rischi, i relativi ratei di premio calcolati sulla base delle condizioni tariffarie dell'offerta iniziale, saranno versati dal Comune di Trieste o ad esso rimborsati (nel caso in cui si verifichi diminuzione del rischio contrattualmente riconosciuta) alla scadenza dell'anno assicurativo in sede di regolazione.

Le regolazioni potranno essere attive, passive o nulle e verranno pagate o rimborsate rispettivamente entro 60 giorni dal ricevimento dell'appendice di regolazione o dalla comunicazione dei dati consuntivi.

In caso di regolazioni passive, la Società rimborserà la quota di premio incassata in eccedenza dedotte le sole imposte previste per legge.

#### **Art. 5**

#### **Buona fede e variazione dei rischi**

L'omissione da parte del Comune di Trieste di circostanze varianti i rischi, come anche le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto assicurativo, non pregiudica il diritto al risarcimento né la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La copertura del rischio avrà effetto dalle ore 24.00 della data di comunicazione, se non altrimenti richiesto.

**Art. 6**  
**Aggravamento del rischio**

Qualora nel corso del contratto, si verificano aggravamenti del rischio in conseguenza dell'adozione di provvedimenti normativi, statali, regionali, comunali o in conseguenza di altri fattori, il rischio viene assunto dalla Società senza che si renda necessaria la notifica delle variazioni intervenute.

**Art. 7**  
**Facoltà di recesso**

Le parti potranno recedere dal presente contratto esclusivamente alle scadenze annuali, dando preavviso all'altro contraente almeno 150 giorni prima di tali scadenze mediante lettera raccomandata A.R.

La Società rinuncia alla possibilità di recesso dopo ogni sinistro.

**Art. 8**  
**Denuncia dei sinistri e liquidazione dei danni**

La denuncia di ogni sinistro verrà effettuata dall'Assicurato, entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, secondo le modalità che saranno concordate con la Società e la stessa dovrà comunicare contestualmente, anche via mail o fax, il numero di sinistro assegnato.

La Società, previa verifica della regolare applicazione della garanzia prestata e della stima del danno patito, dovrà provvedere alla liquidazione dell'indennizzo entro 60 giorni dalla data della consegna della denuncia, salvo intervenute procedure giudiziarie sulle cause del medesimo e fatto salvo quanto previsto nelle condizioni relative ai singoli rischi.

**Art. 9**  
**Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, salvo in caso di dolo.

Il pagamento dei sinistri nei quali la Società possa operare una rivalsa non inficia il rapporto premi/sinistri.

**Art. 10**  
**Centro liquidazione sinistri**

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione la Società dovrà avere nel territorio del Comune di Trieste un centro liquidazione sinistri anche mediante società propria o altra mandataria con in organico un numero di liquidatori non inferiore a 5.

**Art. 11**  
**Liquidazione franchigie**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo delle franchigie e/o scoperti contrattualmente previsti nonché ad accertare anche i danni non superiori per valore alle franchigie e/o scoperti.

Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, la Società comunicherà al Comune di Trieste gli importi anticipati per franchigie e/o scoperti mediante emissione di un apposito documento riportante:

- numero e data del sinistro,
- nominativo della controparte,
- importo liquidato,
- data del pagamento,
- importo da recuperare.

Il Comune di Trieste pertanto s'impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Società a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

**Art. 12**  
**Nomina e mandato dei periti liquidatori**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Comune di Trieste con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo sulla valutazione del danno e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta con ricorso della parte più diligente al presidente del Tribunale di Trieste.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche quando la parte dissenziente non l'abbia sottoscritta.

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie del presente Capitolato, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Comune di Trieste avrà scelto e nominato, compresa la quota parte di spese a seguito di nomina del terzo perito, con il limite di € 10.000,00.- per sinistro e € 30.000,00.- per anno assicurativo.

### **Art. 13**

#### **Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, incluse le spese per la difesa nei giudizi di ogni grado di quei dipendenti comunali ritenuti personalmente responsabili del sinistro.

La società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'assicurato, né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 14**

#### **Obbligo di fornire l'aggiornamento sulla situazione dei sinistri**

Entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre assicurativo e comunque ad ogni richiesta del Comune di Trieste, la Società si impegna a fornire la documentazione riepilogativa della situazione sinistri di ogni ramo divisi tra:

- definiti (liquidati o senza seguito): che dovranno venire ordinati per data di definizione indicando anche il numero sinistro, la data dello stesso e l'eventuale importo liquidato,
- non definiti: che dovranno venire ordinati per data sinistro indicando anche la data dello stesso e l'eventuale ammontare delle somme poste a riserva,
- la documentazione potrà essere fornita anche in via informatica.

Entro 30 giorni dalla fine dell'anno assicurativo e comunque ad ogni richiesta del Comune di Trieste, la Società s'impegna inoltre a fornire il rapporto premi/sinistri di ogni ramo.

**Art. 15**  
**Coassicurazione e delega**

E' ammessa la coassicurazione di rischi ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

La Società delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle singole coassicuratrici con il minimo del 40%.

A deroga dell'art. 1911 del Codice Civile, la Società delegataria risponderà direttamente anche delle parti di indennizzo a carico delle coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente capitolato si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria, in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. La firma apposta dalla Società delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

**Art. 16**  
**Cauzione definitiva**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato speciale d'appalto e il relativo contratto, la Società deve costituire, ai sensi dall'art.113 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, una cauzione con deposito pari al 10% del valore di aggiudicazione dell'appalto presso il Servizio Esattoria e Tesoreria del Comune di Trieste o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Codice delle Assicurazioni private approvato con D.lgs 7 settembre 2005, n. 209.

La cauzione viene restituita dopo la scadenza del contratto, previo accertamento da parte del Comune di Trieste del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finché non sia intervenuto il formale svincolo da parte del Comune di Trieste.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può ritenere, in qualsiasi momento, sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione alla Società; che ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Società, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Art. 17**

### **Cessione del contratto**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 "Coassicurazione e delega" è vietato cedere ad altri, senza specifica autorizzazione da parte del Comune di Trieste, quote della copertura assicurativa oggetto del contratto.

Le cessioni senza consenso fanno sorgere nel Comune di Trieste il diritto di sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione di cui all'art. 16.

## **Art. 18**

### **Penali**

Il Comune di Trieste nei casi di violazione ad uno o più obblighi indicati nel presente capitolato, sarà legittimato ad applicare una penale in misura variabile da € 100,00 ad € 1.000,00 sulla base dell'entità della violazione accertata. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. Unica formalità preliminare per la sua applicazione è l'inoltro per iscritto della contestazione degli addebiti, prevedendo un termine di 10 giorni dalla data del suo ricevimento per la presentazione di chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

## **Art. 19**

### **Interpretazione e modifiche del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Comune di Trieste o all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere sempre provate per iscritto.

## **Art. 20**

### **Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto o altro atto che tenga luogo dello stesso saranno a carico della Società aggiudicataria.

**Art. 21**  
**Estensione territoriale**

La validità della copertura assicurativa oggetto del presente Capitolato è estesa al mondo intero, se non diversamente disposto nelle singole garanzie prestate.

**Art. 22**  
**Foro competente**

La Società eleggerà domicilio speciale ad ogni effetto in Trieste.

La stessa notificherà al Comune di Trieste ogni variazione nella ragione e nella firma sociale.

In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trieste.

**Art. 23**  
**Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Lotto I**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**  
**(R.C.T. – R.C.O. – R.C. progettista interno - R.C. patrimoniale )**

**R.C.T. – R.C.O. – R.C. Patrimoniale**

**.Art. 1**

**Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne il Comune di Trieste, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione verso terzi s'intende estesa a tutti coloro che con il Comune di Trieste hanno un rapporto di immedesimazione organica e comunque alle persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere anche a termini dell'art. 2049 del Codice Civile, compresi gli appartenenti agli organi e organismi istituzionali, a condizione che nella determinazione del danno tale rapporto sia sussistente.

La Società garantisce l'Assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite, anche in futuro, ope legis o da altri atti amministrativi comprese azioni, omissioni, atti, provvedimenti o comportamenti nello svolgimento di funzioni e/o competenze istituzionali proprie, delegate – tra le quali quelle connesse alla normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994 e successive integrazioni e modificazioni, nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi agli incombenti da tale normativa previsti; sono inoltre comprese le responsabilità connesse alla normativa di cui al D.Lgs. n. 494 del 14/08/1996 e alla normativa relativa ai lavori pubblici tra cui la L.R. 14 del 31/05/2002, in particolare quelle dei responsabili di posizione organizzativa, dei r.u.p., dei tecnici (dipendente che dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico/tecnico/amministrativo dell'opera nonché il responsabile unico del procedimento, il supporto al responsabile unico del procedimento o che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto dell'Ente di appartenenza)- poste in essere sulla base di norme di legge, statuto, regolamenti, atti di organizzazione e atti di indirizzo degli organi politici.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, assistenza sociale, enti sportivi e/o culturali e simili, proprietà di piante, alberi, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, uffici comunali; proprietà e/o conduzione e/o uso di fabbricati destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere o Circoscrizioni, esercizio di scuole ed asili,

proprietà e conduzione di colonie e/o centri estivi, soggiorni palestre e campi polisportivi, parcheggi.

Si specifica che la garanzia per i danni derivanti dall'esercizio di scuole comprese le materne, opera a **secondo rischio** rispetto alla polizza di R.C. stipulata dalla Regione F.V.G.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa.

L'assicurazione non è operante per le somme dovute a titolo di oblazione e sanzione pecuniaria amministrativa, né per gli atti o i fatti commessi con dolo o colpa grave.

## **Art. 2**

### **Terzi**

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti del presente capitolato di polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato.

Le famiglie che accolgono i minori in affidato sono considerate terze per i danni provocati dai minori loro affidati.

Non sono considerati terzi i dipendenti qualora subiscano un danno configurabile come tecnopatia (malattie professionali).

Per le perdite patrimoniali non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro suo parente ed affine se convivente e le società di cui l'Assicurato o le predette persone siano amministratori (non in rappresentanza del Comune di Trieste).

## **Art. 3**

### **Franchigie**

Ove non altrimenti specificato si intende operante una franchigia frontale di € 3.000,00.

## **Art. 4**

### **"Casistiche"**

L'assicurazione tra l'altro comprende, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità civile attribuibile all'Assicurato per:

- 1) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands, ecc,
- 2) proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori,
- 3) effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico, ecc,

- 4) esercizio di magazzini, uffici, negozi, depositi e locali in genere purché inerente all'attività descritta in polizza,
- 5) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, comprese visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Assicurato, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e quant'altro effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la responsabilità per danni provocati da fuochi d'artificio. La garanzia opera con il massimo risarcimento di € 25.000,00.- per anno assicurativo,
- 6) lavori presso terzi  
la garanzia comprende i danni alle cose nell'ambito di esecuzione dei lavori con un massimo risarcimento di € 500.000,00.- per anno assicurativo,
- 7) fabbricati  
l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati – inclusi gli impianti fissi quali ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati, ecc., a qualunque titolo e destinazione siano adibiti e deve intendersi operante quand'anche siano concessi in uso a terzi.  
  
L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, agli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberature, attrezzature sportive e per giochi, strade anche private e recinzioni in muratura e quanto altro a servizio dell'immobile.  
L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia dei fabbricati non comprende i danni derivanti da stillicidio,
- 8) manutenzione manto stradale  
  
la garanzia comprende i danni provocati a terzi da imperfezioni del manto stradale, compresi i marciapiedi, quali, a puro titolo esemplificativo, avvallamenti, dislivelli, malformazioni, cedimenti, ecc.,
- 9) rete fognaria  
  
la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da guasti e/o occlusioni della rete fognaria pubblica. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 5.000,00.- per sinistro e con il massimo risarcimento di € 50.000,00.- per anno assicurativo,
- 10) danni a condutture ed impianti sotterranei  
  
il limite di esposizione della Società per questa garanzia viene fissato in € 500.000,00.- per sinistro e per anno assicurativo,
- 11) inquinamento accidentale  
  
la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria, suolo. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 1.500,00.- e con il massimo risarcimento di € 500.000,00.- per anno assicurativo,
- 12) terrorismo e sabotaggio

la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare e invasione. Tale garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00.- per anno assicurativo;

13) danni da cedimento o franamento del terreno

la garanzia comprende, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00.- per anno assicurativo,

14) scavi, reinterri

resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dalla fine dei lavori stessi, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia viene prestata con la massima esposizione di € 500.000,00.- per anno assicurativo,

15) danni da interruzione di attività

la garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. La garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00.- per anno assicurativo,

16) committenza, lavori e servizi

premesso che l'Assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

- a. è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori,
- b. sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato,

17) committenza auto

la garanzia si estende alla responsabilità civile dell'assicurato per la committenza auto ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile,

18) danni a veicoli di dipendenti e di terzi

la garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati ai veicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o amministratori nelle aree destinate dall'Assicurato a parcheggio/fermata e dallo stesso gestiti, con esclusione dei danni da furto e incendio, e di quelli alle cose in essi contenute,

19) rimozione veicoli (attività attualmente non esercitata in via diretta)

la garanzia s'intende estesa ai danni derivanti dalla rimozione dei veicoli effettuata dal servizio competente e comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati sino alla area destinata,

20) veicoli in consegna o custodia a qualsiasi titolo

la garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, compresi i danni da furto e incendio, e di quelli alle cose in essi contenute.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00.- per anno assicurativo,

#### 21) cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile che abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dell'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 15.000,00.- per anno assicurativo.

Nel caso esista presso l'Assicurato un servizio di guardaroba custodito, la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000,00.- per ogni danneggiato per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate e consegnate all'Assicurato, con esclusione di oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, e dei danni a cose cagionati da incendio.

### **Art. 5**

#### **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – R.C.O.**

La Società si obbliga a tenere indenne il Comune di Trieste di quanto questo sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) , quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori para subordinati, così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs n. 38 del 2000.

In tal caso la Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme eccedenti l'indennità che, a norma di legge, questo sia tenuto a pagare all'infortunato o ai suoi aventi diritto,

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs n. 38 del 23/02/2000, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché ai lavoratori para subordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs n. 38 del 2000, per morte e lesioni personali,
- malattie professionali

la garanzia vale altresì per le malattie professionali che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta successivamente al 1 gennaio 2000. Per tali danni la massima esposizione della Società sarà pari ad € 2.600.000,00.- per l'intera durata del contratto.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile,

- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dell'azione di regresso che, in relazione agli infortuni e malattie professionali di cui sopra, fosse esperita dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.

**Buona fede INAIL:** l'assicurazione R.C.O. conserva tuttavia la propria validità e non costituisce motivo di decadenza della garanzia, anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

**Responsabilità civile verso i dipendenti non INAIL:** sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

## Art. 6

### Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- A. imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione,
- B. danni da proprietà e/o uso di aeromobili,
- C. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non abbia compiuto il 16° anno di età,
- D. conseguenti a furto, rapina, incendio salvo quanto previsto dall'art. 3 alle voci "Veicoli in consegna o custodia a qualsiasi titolo" e "Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute",
- E. conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento,

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- b) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi.

L'assicurazione, inoltre, non è operante per i danni di qualunque natura derivanti da amianto, o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l' amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

L'assicurazione non vale, inoltre, per le perdite patrimoniali:

- c) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- d) derivanti dall'attività, non in rappresentanza del Comune di Trieste, di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o Revisore Contabile di società o enti;
- e) derivanti e/o connesse alla stipulazione/mancata stipulazione di assicurazioni obbligatorie, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- f) connesse o conseguenti a disturbi e/o sofferenze anche psichiche riferibili a costrittività organizzativa (mobbing), escluso il demansionamento, o a molestie sessuali sul lavoro.

#### **Art. 7**

#### **R.C.T / R.C.O**

#### **Massimali di garanzia**

La copertura assicurativa viene prestata per i valori massimali di seguito elencati, i quali restano ad ogni effetto unici nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro:

<b>Massimali</b>	<b>R.C.T.</b>	<b>R.C.O.</b>
per ogni sinistro	€ 7.500.000,00.-	€ 7.500.000,00.-
limite per persona	€ 3.500.000,00.-	€ 3.500.000,00.-
danni a cose	€ 3.500.000,00.-	

#### **Art. 8**

#### **R.C. PATRIMONIALE**

#### **Massimali di garanzia**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00.- per anno assicurativo, fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;

Il massimale di € 1.000.000,00.- resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

La garanzia opera, nell'ambito del massimale garantito di polizza, sino a concorrenza dei limiti di seguito indicati con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di € 500,00.-:

- a) per le perdite patrimoniali derivanti da violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione in materia con il limite di € 150.000,00.- per anno assicurativo;

- b) per le perdite patrimoniali derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione, anche parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il limite di € 250.000,00.- per sinistro e € 500.000,00.- per anno assicurativo;
- c) per le sanzioni inflitte a terzi, di cui non sia beneficiario Comune di Trieste, per errori imputabili all'Assicurato stesso con il limite di € 250.000,00.- per sinistro e € 500.000,00.- per anno assicurativo.
- d) per le perdite patrimoniali connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, nonché derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici e/o rilasci di licenze con il limite di € 250.000,00.- per sinistro e di € 500.000,00.- per anno assicurativo.

#### **Art. 9**

##### **Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli Assicurati dovranno dichiarare in sede di apertura del sinistro, e la Società ne prende atto, di non aver ricevuto precedentemente alcuna richiesta di risarcimento relativa all'evento denunciato e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento – presentate a loro stessi e/o al Comune di Trieste – indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

Nel caso di decesso dell'Assicurato o di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell'autorità preposta, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso o, in caso di decesso, ai suoi eredi o al curatore testamentario, nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della richiesta.

#### **Art. 10**

##### **Costituzione del premio**

Il premio della presente assicurazione verrà parametrato sull'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.

## **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994 n. 109 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

### **Art. 2**

#### **Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che il Comune di Trieste abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **Art. 3**

#### **Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 14.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tale caso la Società rimborserà al Comune di Trieste il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 4**

##### **Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

#### **Art. 5**

##### **Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. 6**

##### **Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 14, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato o al Comune di Trieste durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Comune di Trieste il premio pagato al netto delle imposte.

## **Art. 7**

### **Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

## **Art. 8**

### **Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e in riferimento alla natura delle varianti di cui dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

## **Art. 9**

### **Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

## **Art. 10**

### **Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

## **Art. 11**

### **Dichiarazioni**

Il Comune di Trieste dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

## **Art. 12**

### **Altre assicurazioni**

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio e darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

## **Art. 13**

### **Premio**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lettera a).

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lettera b).

Il premio finito teorico per anno assicurativo sarà calcolato applicando il tasso sulla media annua degli importi totali delle opere da progettare (programma triennale dei lavori pubblici), con premio alla firma pari al 50% del premio finito teorico per anno assicurativo.

Alla scadenza di ciascun anno assicurativo avverrà la regolazione che sarà positiva, qualora vengano attivate applicazioni per un importo superiore al 50% del valore totale per l'anno di riferimento o negativa qualora vengano attivate applicazioni per un importo inferiore al 50% del valore totale per l'anno di riferimento.

## **Art. 14**

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società, utilizzando le Schede Tecniche di cui all'art 16, la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Art. 15**  
**Proroga dell'assicurazione**

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lettera b), il Comune di Trieste può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**Art. 16**  
**Schede tecniche**

**Scheda tecnica**

Polizza n.	Rilasciata da

Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i)	C.F./P.I.

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo compl. Previsto opera (non superiore al 10%)

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa

*Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio*

Il Contraente

La Società di Assicurazione

**Scheda tecnica** (*appendice di proroga*)

Polizza n.	Rilasciata da

Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i)	C.F./P.I.

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori	Data inizio proroga	Data fine proroga

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo compl. Previsto opera (non superiore al 10%)

Data inizio copertura assicurativa prorogata	Data cessazione copertura assicurativa prorogata

*Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio*

## **Lotto II**

# **TUTELA LEGALE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico gli oneri di difesa legale e peritale, giudiziale e stragiudiziale – in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede ed autorità – occorrenti alla tutela degli interessi di tutti coloro che hanno con il Comune di Trieste un rapporto di immedesimazione organica e comunque delle persone del cui operato il Comune di Trieste debba rispondere anche a termini dell'art. 2049 del Codice Civile, compresi gli appartenenti agli organi e organismi istituzionali, a seguito dell'apertura di un procedimento penale o civile, in qualità di convenuti o citati in conseguenza di fatti e di atti connessi alla loro carica e/o all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.

La garanzia vale per la difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o per contravvenzione.

La garanzia comprende la difesa penale dell'Assicurato per reato doloso, a condizione che l'Assicurato venga assolto con sentenza di assoluzione con formula piena passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo o nel caso di sentenza di archiviazione; resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena come pure nel caso di sentenza di patteggiamento (in quest'ultimo caso trattasi di vera e propria sentenza di condanna).

La garanzia comprende la difesa in caso di citazione in qualità di testimone in procedimento connesso, a norma dell'art. 210 c.p.p.;

La garanzia s'intende inoltre estesa a:

- a) procedimenti per responsabilità amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio, relativi ai sinistri per fatti/atti colposi di competenza del Giudice Amministrativo.
- b) procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile, relativamente al rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato sottoposto al giudizio della Corte dei Conti a condizione che l'Assicurato sia definitivamente prosciolto (legge n. 639 del 20/12/1996)
- c) sicurezza sul luogo di lavoro – D.lgs.n. 626/94 – per i sinistri relativi all'inosservanza involontaria delle norme di cui al D.lgs. n. 626 del 19/9/1994 “ Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
- d) La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per la formulazione dell'istanza di ammissione al pagamento, nel caso di adempimento nei termini. Nel caso in cui l'Assicurato scelga di fare opposizione il rimborso delle spese legali è dovuto in caso di sentenza più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata.

- e) Cantieri temporanei e mobili – D.lgs. n. 494/96 – per i sinistri relativi all'inosservanza delle norme di cui al D.lgs. n. 494 del 14/8/1996 "Attuazione della Direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa comminata o di quelle sostenute per l'opposizione al pagamento solo nel caso in cui l'esito del ricorso è favorevole all'Assicurato.

## **Art. 2**

### **Rischi esclusi**

La garanzia non sarà operante nei seguenti casi:

- a) se l'Assicurato risulta perseguito in sede penale per reato doloso, salvo il caso in cui sia assolto con sentenza di assoluzione con formula piena passata in giudicato, oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo, o con sentenza di archiviazione. Nel caso di sentenza assolutoria non passata in giudicato, la prestazione assicurativa si intende limitata alle sole spese di assistenza giudiziaria di primo grado;
- b) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio, alle mansioni, ovvero alle competenze di mandato dell'Assicurato;
- c) se sussiste conflitto di interessi tra il Comune di Trieste e l'Assicurato, ovvero tra l'Assicurato e la Società;
- d) nelle controversie relative al rapporto di lavoro e sindacali, salvo le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti che, al momento in cui è sorto il fatto che ha dato origine all'azione di tutela, risultavano regolarmente iscritti nei libri contabili obbligatori;
- e) nelle azioni relative al recupero di crediti inerenti le attività svolte dall'Assicurato, salvo che si tratti di azioni intese a stabilire il buon diritto del credito;
- f) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- g) di natura contrattuale con la Società;
- h) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- i) relativi a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalle norme.
- k) relativi a sinistri da inquinamento dell'ambiente, salvo che si tratti di inquinamento accidentale.

### **Art. 3**

#### **Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le notifiche di atti che configurino l'inizio di un procedimento processuale ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che le stesse siano conseguenti a fatti o atti posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso di decesso dell'Assicurato o di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell'autorità preposta, l'assicurazione vale per le notifiche ricevute per la prima volta dallo stesso o, in caso di decesso, dai suoi eredi o dal curatore testamentario, nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, a condizione che tali notifiche siano conseguenti a fatti o atti posti in essere non oltre 5 anni prima delle stesse.

Si precisa che i fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### **Art. 4**

#### **Libera scelta del legale**

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico che provvederà a rimborsare le spese relative alla conclusione di ciascun grado di giudizio.

### **Art. 5**

#### **Liquidazione dei danni e delle spese**

La Società liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito.

Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitali e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva competenza della Società.

Rimarranno invece a carico dell'Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal giudice, le multe e le ammende.

#### **Art. 7**

#### **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

L'Assicurato che riceve un atto – intendendosi per tale la notifica di un atto (citazione, avviso di garanzia, etc.) che configura l'inizio di un procedimento processuale nei suoi confronti dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 30 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro alla Società.

L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari ed ogni altra comunicazione relativa al sinistro, oltre al nominativo del legale o del perito cui ha assegnato la causa.

#### **Art. 8**

#### **Limiti di indennizzo**

La garanzia opera con il massimale di € 15.000,00.- per persona, con il limite di € 100.000,00.- per sinistro e € 200.000,00.- per anno assicurativo.

#### **Art. 9**

#### **Coesistenza con assicurazione R.C.**

Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza.

Qualora sussista un interesse diretto dell'Assicurato e lo stesso intenda affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall'assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza.

#### **Art. 10**

#### **Costituzione del premio**

Il premio della presente assicurazione verrà parametrato sull'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.

# Lotto III

## INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI/FURTO E RAPINA

### INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI

#### Art. 1

#### Oggetto dell'assicurazione

Il Comune di Trieste quale proprietario di immobili - dei quali n. 49 dotati di impianti di rilevazione incendi o spegnimento automatico- manufatti, aree verdi e quant'altro, anche se qui non menzionato, che per natura e/o destinazione sono goduti sia dal Comune di Trieste che da terzi, assicura il suo patrimonio, così come di seguito classificato, contro i danni materiali e diretti causati da una serie di eventi, tra i quali, in via principale l'incendio:

PARTITA 1): Beni immobili

€ 1.040.116.500,45.- sopra tutto intero il patrimonio immobiliare, per natura e destinazione, costituito da fabbricati sia di proprietà che in conduzione o in locazione, comodato, concessione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, o anche in uso o possesso di terzi, comunque dislocati e risultanti da atti ufficiali privati o pubblici, o documenti degli uffici tecnici e patrimoniali dell'Assicurato che si impegna ad esibirli a richiesta della Società;

per "Fabbricato" s'intende l'intera costruzione edile o parti di essa compresi gli infissi, i relativi vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze, le recinzioni e le altre cose fisse destinate in modo durevole a servizio od ornamento del fabbricato; per la maggior parte costruiti in materiali incombustibili, non escludendo tuttavia l'esistenza di porzioni di fabbricato o di fabbricati costruiti e coperti, in tutto o in parte con materiali combustibili (con strutture portanti dei solai e del tetto anche interamente in legno).

Detto patrimonio viene valutato in complessive € 1.040.116.500,45.- valutazione considerata congrua, ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile, sicché l'assicurazione copre l'intero valore delle cose assicurate.

Per la sola causale incendio sono compresi, tra l'altro, parchi, giardini, piante, alberature, aree verdi di proprietà dell'Assicurato poste nella città di Trieste.

Si precisa che s'intendono assicurati anche gli enti all'aperto per naturale destinazione quali ad esempio giochi/attrezzature all'aperto.

PARTITA 2: Beni mobili / contenuti: ritenuti congrui ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile dalla Società che dichiara di accettare la stima:

- a) € 34.000.000,00.- sopra qualunque bene mobile/contenuto, con esclusione dei beni di valore storico-artistico;
- b) € 120.000.000,00.- sopra beni museali e/o di valore storico - artistico;

La garanzia di cui ai punti a) b) comprende i beni di proprietà dell'Assicurato, nonché quelli in uso od in deposito da terzi a qualunque titolo;

## **Art. 2**

### **Rischi assicurati**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, o ad altri enti posti a distanza illimitata da essi, anche se di proprietà di terzi, conseguenti ad eventi che abbiano colpito le cose assicurate e direttamente causati da:

a) incendio  
sono parificati ai danni di incendio i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termine di polizza,

b) fulmine

c) esplosione e scoppio

la Società risponderà dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere,

d) implosione

intendendosi il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna,

e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,

f) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie,

g) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica,

h) urto di veicoli

relativamente ai danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati all'Assicurato da urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via purché non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

L'assicurazione comprende, tra l'altro:

1) perdita delle pigioni  
la Società rifonderà all'Assicurato la perdita delle pigioni che non potesse percepire per i locali affittati e rimasti danneggiati, ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di un anno. Per locali affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato.

2) rischio locativo

la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatario, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altri eventi previsti alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

3) ricorso terzi

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al limite massimo di € 3.000.000,00.- per anno assicurativo e di € 1.000.000,00.- per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione comprende anche i danni ai veicoli dei dipendenti e degli Amministratori che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurazione NON comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società,

4) autocombustione

intendendosi i danni prodotti da autocombustione quelli da combustione spontanea senza fiamma,

5) acqua condotta e ricerca e riparazione del guasto

la Società indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, anche a seguito di gelo/ghiaccio, di grondaie, pluviali, di impianti idrici, igienico - sanitari e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime,

La Società NON indennizza:

I. i danni causati da umidità, stillicidio, rigurgito di fognature e/o altri condotti,

II. i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati,

III. rottura degli impianti automatici di estinzione.

La Società risarcisce anche le spese per demolire le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua nonché per riparare e ricostruire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale e per ripristinare le parti murarie.

La Società, su richiesta del Comune di Trieste, dovrà provvedere agli interventi di ricerca/ripristino e riparazione del danno mediante primaria ditta di sua fiducia per i sinistri stimati entro il limite di € 15.000,00.-

La garanzia viene prestata con il limite di risarcimento per ogni anno assicurativo di € 250.000,00.-,

6) fenomeno elettrico ed elettronico

relativamente ai danni alle macchine, apparecchi, circuiti ed impianti elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo cagionati, esclusi i danni prodotti da usura, carenza di manutenzione espressamente prevista dalla casa costruttrice o verificatisi in occasione di collaudi, durante le fasi di montaggio, prove, manutenzioni o dovuti a difetti preesistenti e già noti all'assicurato.

La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di risarcimento di € 50.000,00.- per anno assicurativo con una franchigia di € 500,00.- per sinistro,

7) fumo, gas e vapori

fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza, in conseguenza di improvviso o accidentale guasto o rottura per danni non determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione,

8) eventi atmosferici

la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, coperture saldamente fissate al terreno, nonché attrezzature, impianti, serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento-amianto o altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati, merci poste sotto fabbricati e/o tettoie da uragano, bufera, tempesta, neve e susseguente formazione di ghiaccio, venti in generale, grandine, trombe d'aria, pioggia, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia).

I danni che si verificano all'interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Sono esclusi i danni causati da:

- inondazioni provocate dal mare,
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,

subiti da:

- gru,
- autoveicoli all'aperto,
- enti all'aperto, eccetto quelli posti all'aperto per naturale destinazione.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro causato dall'evento atmosferico , con il limite di € 50.000,00.- per evento ed un massimale di euro 150.000,00 annui;

9. frane, cedimenti, smottamenti del terreno, caduta massi

la Società risponde dei danni avvenuti a seguito di:

- I. franamento - intendendosi per tale un distacco e/o scoscendimento di terra e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua,
- II. cedimento del terreno,
- III. smottamento del terreno - intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo il versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo,
- IV. caduta massi.

La Società non risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da:

- IV. terremoto,
- V. errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali,
- VI. creati con riporto o lavori di scavo,
- VII. errata valutazione dei carichi statici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno stesso,
- VIII. crolli.

Tale garanzia viene prestata con un limite di risarcimento per anno assicurativo pari ad € 250.000,00.- e con una franchigia per sinistro di € 5.000,00.-;

10) demolizione e sgombero

la Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro - esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.L. 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 18/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Il limite massimo di risarcimento per anno assicurativo sarà di € 250.000,00.-,

11) rifacimento di archivi in sedi comunali, rimborso addizionale del 15% del danno complessivo accertato per beni mobili

12) eventi sociopolitici

la Società risponde dei danni:

- I. materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio;
- II. materiali e diretti causati agli enti assicurati da persone (dipendenti e non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di

sabotaggio.

Tale garanzia, che comprende l'imbrattamento muri, viene prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 20.000,00.- e con il massimo risarcimento per anno assicurativo di € 1.000.000,00.-.

La Società NON risponde dei danni:

- III. di inondazione o frana,
- IV. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere,
- V. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi,
- VI. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre,
- VII. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata,
- VIII. a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto nell'ambito degli eventi socio-politici sopra descritti.

La presente estensione di garanzia, ferme restando le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti agli enti assicurati nel corso di occupazione non militare, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società NON risponderà dei danni di cui al punto b). anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

### 13) atti di terrorismo

la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La garanzia opera con uno scoperto del 20%, col minimo di € 25.000,00.- per singolo sinistro e con un massimale di € 25.000.000,00.- per anno assicurativo.

La Società ha la facoltà in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola terrorismo con preavviso di 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

## Art. 3

### Rischi esclusi

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi i danni:

- a) causati da esplosione, o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- b) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- c) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione di o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso terzi".

L'assicurazione, inoltre, NON comprende:

- g) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- h) documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor salvo che facenti parte di archivi comunali;
- i) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

#### **Art. 4**

#### **Clausole integrative**

##### 1) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo e fino ad un massimo acconto pari ad € 100.000,00.-, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di ammontare superiore a € 150.000,00.-.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

##### 2) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno e l'attribuzione del valore delle cose assicurate è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. IMMOBILI: valore a nuovo - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area di sedime,

2. CONTENUTO (attrezzatura ed arredamento compresi gli arredi dei parchi): valore a nuovo - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto e montaggio e fiscali,
3. MERCI O ALTRI BENI: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, trasporto e montaggio.
4. RACCOLTE MUSEALI E BENI ARTISTICI: anche se di proprietà di terzi, custoditi nelle sedi museali. L'ammontare del danno è dato dal valore di mercato al momento del sinistro;

Quando l'ammontare del danno è calcolato in base al "valore a nuovo" lo stesso verrà riconosciuto integralmente in quanto i valori risultanti dagli inventari comunali sono ritenuti congrui dalla Società che - ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile - dichiara di accettarne la stima.

L'Assicurato s'impegna, su richiesta della Società, a dimostrare di essere proprietario dei beni mobili o immobili oggetto del sinistro, o il titolo in base al quale i beni suddetti sono comunque detenuti e/o gestiti. In nessun caso il Comune di Trieste sarà tenuto ad allegare al presente capitolato elenco analitico dei fabbricati e del loro contenuto.

I beni in disuso, intendendosi per tali, quanto ai beni immobili, quelli non locati e non mantenuti dall'Assicurato da almeno 5 anni, verranno liquidati con la sola parte relativa alle opere per la messa in sicurezza; quanto ai beni mobili, intendendosi per tali, quelli risultanti dall'inventario in stato di fuori uso da almeno 2 anni, verranno liquidati con l'effettivo valore al momento del sinistro, inteso quale valore commerciale e precisamente tenendo conto del grado di vetustà del bene danneggiato, del suo stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente, detratto l'eventuale valore dei residui del bene stesso.

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dello stesso.

#### MASSIMALI

Resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire per singolo sinistro somme superiori a:

- - €25.000.000,00.- per patrimonio immobiliare
- - € 5.000.000,00.- per contenuti, raccolte museali e beni artistici, merci e altri beni

## FURTO E RAPINA

### Art. 1

#### Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire il Comune di Trieste contro i rischi tentati o consumati del furto e della rapina e dell'estorsione.

Sono assicurati, nei locali variamente ubicati ed elevati, solidamente costruiti e coperti, adibiti ad uffici, servizi e dipendenze comunali varie, i beni comunali compresi quelli museali e/o di proprietà di terzi.

Fatte salve le deroghe previste nei successivi articoli, la garanzia è operante anche in presenza di misure insufficienti di protezione, purché l'autore del furto si sia introdotto negli immobili o nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i danni, compresi gli atti vandalici, provocati alle cose assicurate.

Si dà atto che attualmente n. 52 immobili sono dotati di impianti antintrusione e per n. 62 esiste un servizio di vigilanza privata.

### Art. 2

#### Tipologia della copertura

L'assicurazione è prestata **a primo rischio assoluto** e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

### **Art. 3**

#### **Somme assicurate**

- 1) € 3.500.000,00.- sopra raccolte museali e beni artistici, anche se di proprietà di terzi, custoditi nelle sedi museali.

Il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine sarà risarcito con il limite di € 600.000,00.- per sinistro.

La garanzia è operante anche quando i beni sono trasferiti, in via temporanea, in sedi di proprietà di terzi.

- 2) € 350.000,00.- sopra mobilio, attrezzature, macchine d'ufficio, casseforti di vario tipo e peso, anche a muro, e loro contenuti nonché quant'altro contenuto in uffici e dipendenze comunali, scuole, istituti, ricreatori, biblioteche, anche se di proprietà di terzi, con i seguenti limiti di risarcimento:

€ 100.000,00.- per sinistro

€ 25.000,00.- per singolo oggetto

La garanzia è operante anche quando i beni sono trasferiti, in via temporanea, in sedi di proprietà di terzi.

Il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine sarà risarcito con il limite di € 10.000,00.- per anno assicurativo e di € 2.500,00.- per singolo oggetto.

- 3) € 250.000,00.- contro il furto e la rapina di denaro, carte valori, titoli di credito in genere ed altri valori, rinchiusi in casseforti di vario tipo e peso, anche a muro.

- 4) € 25.000,00.- contro il furto e la rapina:

a) di beni contenuti in cassette mobili di sicurezza ed in cassetti chiusi a chiave, con il limite di risarcimento di € 2.000,00.- per sinistro,

b) della distribuzione di denaro e/o valori e portavalori.

- 5) € 25.000,00.- su attrezzature e dotazioni (come macchine fotografiche, computer portatili, strumenti rilevatori, ecc.) durante il loro utilizzo all'esterno da parte del personale (esclusi i danni derivanti da abbandono degli oggetti).

- 6) € 10.000,00.- sui danni provocati ai locali contenenti le cose assicurate e relativi infissi, e sui danni da atti vandalici.

### **Art. 4**

#### **Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo

od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dal personale dipendente con dolo o colpa grave.

## **Art. 5**

### **Valutazione del danno**

L'ammontare del danno è dato dal **valore a nuovo** dei beni tranne per quelli indicati all'art. 3 punto 1 per i quali l'ammontare è dato dal **valore di mercato** al momento del sinistro.

Il valore a nuovo è dato dal costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

## **Art. 6**

### **Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte l'Assicurato avviserà la Società non appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate, sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo ai termini del presente Capitolato e si effettuano i relativi conguagli.

- Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## **Lotto IV INFORTUNI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

Si assicurano, durante lo svolgimento di attività autorizzate dal Comune di Trieste, le sottoelencate categorie di persone contro il rischio derivante dagli infortuni, intendendosi tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea:

- 1) Amministratori;
- 2) Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale, Direttore Generale, Dirigenti, dipendenti e/o personale impiegato autorizzati all'uso di veicoli privati per ragioni di servizio;
- 3) Minori di età affidati al Comune;
- 4) Minori frequentanti i servizi di integrazione scolastica ed i ricreatori;
- 5) Bambini accolti negli asili nido comunali;
- 6) Vigilanti edifici scolastici;
- 7) Personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

La garanzia non è operante qualora la responsabilità dell'evento sia attribuibile al Comune di Trieste, in quanto lo stesso sarà coperto dalla polizza RC.

### **Art. 2**

#### **Rischi e massimali d'assicurazione**

Sono assicurati per i massimali sotto indicati:

- 1) N.ro 51 Amministratori Comunali:  
rischi connessi alla carica, compresi i rischi in itinere, nonché l'aggressione o atti di violenza di natura politica, sociale o sindacale.  
Morte: 4 volte il reddito annuo dichiarato con il massimo di € 800.000,00.-  
Invalidità permanente: 5 volte il reddito annuo dichiarato con il massimo di € 800.000,00.-
- 2) Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale, Direttore Generale, Dirigenti, dipendenti e/o personale impiegato, autorizzati all'uso di veicoli privati (esclusi quelli dell'Amministrazione) per ragioni di servizio:  
rischio da calcolarsi su Km. 50.000 globali annui di percorrenza.

Morte: € 200.000,00.-  
Invalidità permanente: € 200.000,00.-

- 3) N.ro 144 minori di età affidati all'Amministrazione dal Tribunale dei Minori o dall'Autorità Giudiziaria; minori di età beneficiari di servizi erogati dal Comune di Trieste, anche tramite convenzioni; minori di età ricoverati presso Istituti o Comunità educativo - assistenziali con spesa a carico, anche parziale, del Comune di Trieste; minori di età in affido a famiglie a seguito di apposito provvedimento del Comune di Trieste: compresi tra l'altro i rischi durante le manifestazioni nelle comunità (comprese scuole e laboratori anche con uso di macchine), durante gite, passeggiate, soggiorni climatici, in occasione di permessi o vacanze presso terzi, giochi, esercizi ginnici, attività sportive anche non controllate dal CONI. Infortuni occorsi ai minori e causati da colpa grave, negligenza o volontarietà dei minori stessi.
- Nel novero dei terzi sono compresi i componenti delle famiglie affidatarie. Responsabilità civile del contraente.

Morte: € 200.000,00.-  
Invalidità permanente: € 200.000,00.-

4)

- a) N.ro 2.800 minori iscritti ai ricreatori comunali, con una media giornaliera di frequentanti da n.20 a n.100, anche durante i periodi di apertura delle strutture al di fuori del normale orario di funzionamento del ricreatorio, e comprendenti nella programmazione anche escursioni varie nonché attività balneari o acquatiche, e partecipazioni a corsi di varie discipline.
- b) N.ro 132 giovani adolescenti e/o maggiorenni, mediamente frequentanti i ricreatori comunali in qualunque periodo e fascia oraria di apertura, partecipanti ad attività spazianti nei settori della teatralità, musica, multimedialità, radiofonia, fotografia, cinema ecc.
- c) N.ro 963 minori frequentanti giornalmente i Servizi di Integrazione Scolastica;

Per tutti i punti sopra descritti, si devono intendere compresi i rischi durante uscite didattiche, gite, partecipazioni a mostre, manifestazioni ed offerte educative del territorio. Nelle strutture, più precisamente nei campi esterni e nelle palestre, gli allievi sono intrattenuti con giochi di movimento, attività motoria e sportiva con eventuale partecipazione a tornei effettuata all'esterno delle strutture stesse ed anche nelle palestre o piscine annualmente concesse dalle scuole ai ricreatori richiedenti.

Infortuni occorsi ai minori e causati da colpa grave, negligenza o volontarietà dei minori stessi.

Responsabilità civile del contraente.

Morte: € 200.000,00.-  
Invalidità permanente: € 200.000,00.-

- 5) N.ro 817 bambini - di cui 4 (quattro) possono anche essere portatori di handicap - di età di regola non inferiore a tre mesi e che compiano 3 anni nel periodo di frequenza dell'asilo - accolti negli asili nido, comprendenti anche estensioni di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo centri estivi o "nidi aperti. Infortuni subiti dai bambini in occasione di attività organizzate anche all'esterno delle strutture degli asili nido e rimborso rette di degenza esteso ad un familiare (con il limite di € 3.000,00.-)

Morte: € 200.000,00.-  
Invalidità permanente: € 200.000,00.-

6) N.ro 53 persone addette alla vigilanza nei pressi delle scuole (cittadini anziani di età superiore ai 50 anni): rischio limitato all'anno scolastico.

Morte: € 200.000,00.-  
Invalidità permanente: € 200.000,00.-

7) N.ro 55 unità di personale volontario, per un periodo di 30 giorni all'anno, che eventualmente effettui attività di carattere sociale.

Tale copertura è prestata per rischi connessi ad attività che esulano dalla garanzia assicurativa prevista dalla polizza stipulata dalla Regione Friuli - Venezia Giulia.

Morte: € 207.000,00.-  
Invalidità permanente € 207.000,00.-  
Rimborso spese mediche per infortunio € 13.000,00.-

Inabilità temporanea:

€ 50,00.- di diaria per ricovero,

€ 26,00.- di diaria per convalescenza,

€ 26,00.- di diaria per applicazione di apparecchio gessato o tutori immobilizzanti equivalenti,

€ 26,00.- di inabilità temporanea fissa per gli operatori che svolgono professione autonoma.

Per i dipendenti assicurati I.N.A.I.L. la garanzia vale solo come integrazione tra l'indennità eventualmente liquidata dall'I.N.A.I.L. ed il massimale previsto.

### **Art. 3**

#### **Garanzie particolari**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, la garanzia comprende, con il limite di € 3.000,00.- per infortunato, il rimborso delle spese sostenute:

1) durante il ricovero, per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria,

- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento,

- rette di degenza,

- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici,

- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, la Società corrisponderà un'indennità sostitutiva di € 50,00.- per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione;

- 2) dopo il ricovero o in caso di infortunio senza ricovero, purché direttamente conseguenti all'infortunio e prescritti dal medico curante, per:
- esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali avvenuti nei successivi 120 giorni successivi al primo ricovero. In relazione alle prestazioni odontoiatriche, restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;
  - trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi al primo ricovero;  
cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.
- Qualora l'infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post-ricovero e alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell'infortunio stesso;
- 3) per il trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo;
- 4) per protesi ortopediche: la Società rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio nonché le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche;
- 5) per danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate entro 2 anni dall'infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso;
- 6) per il rimpatrio della salma dell'Assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia.

#### **Art. 4 Inclusioni**

Sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti o causati da:

- 1) infezione o corrosione per improvviso contatto con acidi, purché l'assorbimento di tali sostanze si verifichi subitaneamente;
- 2) azione del fulmine, scariche elettriche;
- 3) rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 4) ingestione od assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita;
- 5) asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose;
- 6) punture di insetti e morsi di animali;
- 7) annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole, di calore o di freddo;
- 8) sforzi muscolari ed ernie addominali traumatiche, con esclusione delle rotture sottocutanee di tendini;

- 9) forze della natura, compresi: movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, valanghe, frane, ecc.;
- 10) imprudenza, negligenza, imperizia, in stato di malore, nonché salita / discesa da mezzi di trasporto.

## **Art. 5 Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni, fatto salvo quanto diversamente indicato nell'art 2:

- 1) per eventi direttamente connessi allo stato di guerra;
- 2) durante la guida di mezzi di locomozione aerea e di mezzi subacquei;
- 3) in conseguenza di dolo dell'Assicurato;
- 4) causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene, qualora assunti volontariamente;
- 5) in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 6) che hanno per conseguenza ernie addominali e discali da sforzo e comunque tutti i tipi di ernie diverse dalle ernie addominali traumatiche

## **Art. 6 Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

### a) Invalidità permanente

Se all'Assicurato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un'invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza del contratto assicurativo - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un'indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

b) Morte presunta

Qualora a seguito dell'infortunio la salma dell'Assicurato non venga ritrovata, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 Cod. Civ.

Se, dopo che la Società abbia pagato l'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

## **Art. 7**

### **Anticipo sull'indennizzo**

L'Assicurato, qualora non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla guarigione clinica - e se la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25% può richiedere un anticipo sul pagamento dell'indennizzo pari al 50% dell'importo del presumibile indennizzo definito.

## **Art. 8**

### **Liquidazione e pagamento**

La Società, previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale e determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvederà al pagamento che sarà comunque effettuato a cure ultimate.

Il rimborso delle spese di cura effettuate all'estero verrà eseguito al cambio medio - desunto dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi - della settimana cui la spesa è stata sostenuta.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la Società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario.

**Art. 9**  
**Esoneri**

Il Comune di Trieste è esonerato dall'obbligo di:

- a) denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire;
- b) dichiarazione di altre polizze;
- c) denuncia delle generalità degli Assicurati;

**Art. 10**  
**Controversie**

In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e delle spese di cura, si procederà, mediante arbitrato di un Collegio Medico.

I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle parti ed il terzo d'accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede ove ha sede il Comune di Trieste.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

# **Lotto V**

## **KASKO**

### **Art. 1**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società garantisce totalmente i danni materiali e diretti subiti dai veicoli privati utilizzati per motivi di servizio, comprese le trasferte, e/o rappresentanza, ivi compreso il tragitto da e per l'abitazione escluso quello per il raggiungimento della sede di lavoro, dagli appartenenti agli organi e organismi istituzionali, dai dipendenti e/o dirigenti, compresi il segretario e il Direttore Generale, del Comune di Trieste, nonché dai volontari, dalle persone non in diretto rapporto di dipendenza ma della cui opera il Comune di Trieste si avvalga tramite contratto, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi compresi quelli derivanti da incendio, presupponendo una percorrenza annua globale di Km. 50.000.-.

La garanzia comprende anche il rimborso delle spese di trasporto del mezzo danneggiato con il limite massimo di € 300,00 per veicolo.

La garanzia è operante anche qualora l'Assicurato sia autorizzato ad usare veicoli di proprietà di terzi.

### **Art. 2**

#### **Massimale**

L'Assicurazione è prestata con il limite massimo di € 30.000,00.- per veicolo.

### **Art. 3**

#### **Esclusioni**

L'assicurazione opera soltanto se l'Assicurato è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo per servizio.

Non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- conseguenti a furto o rapina.

#### **Art. 4**

#### **Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.